

COPIA



COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 8 del Reg. Delib.

N. 4713 di Prot.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Antecini

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Scarpari

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ordinaria in 1^ convocazione – Seduta pubblica

O G G E T T O

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).**

L'anno duemiladodici addì quattro del mese di luglio alle ore 19,00 nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del Sindaco datato 26/06/2012 prot. 4209, si è riunito il Consiglio Comunale.

N. 328 REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addì, 20/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Scarpari

Per copia conforme all'originale.

Addì, 20/07/2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Monica Elena Mingardi

Eseguito l'appello risultano:

Antecini Valeria

Monchelato Liliana Teresa

Raniero Matteo

Trevisan Mattia

Zerbato Silvano

Repele Nereo

Belluzzo Miro

Cracco Adriano

Nizzaro Enrico

Trevisan Omar Loris

Raniero Giuseppe

Farinon Lorella

Cavaliere Giuseppe

Pres.	Ass.
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari.

L'avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

Il Sindaco-presidente legge l'oggetto della proposta di delibera e illustra la proposta stessa nonché il regolamento comunale.

Il consigliere Trevisan Omar Loris annuncia la sua astensione; dice che è un regolamento elaborato dalla maggioranza e loro, come minoranza, non sono stati interpellati.

Il sindaco-presidente pone ai voti la delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (c.d. "Federalismo Fiscale Municipale") è stata prevista l'istituzione, a decorrere dall'anno 2014, dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha previsto l'anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012 fino al 2014. Conseguentemente l'applicazione a regime è fissata al 2015;

Viste le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, come convertito dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012;

Verificata l'opportunità di deliberare un regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria, al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell'ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

Visti, inoltre:

- ⇒ gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e art. 7 del D.Lgs. 267/2000 sui poteri regolamentari del Comune, nonché – in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU gli articoli 14, comma 6, del D.Lgs. 23/11 e art. 13, comma 13, del D.L. 201/11;
- ⇒ l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 28/12/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- ⇒ il comma 12-bis, ultimo periodo, dell'art. 13 del D.L. 201/11 – introdotto dalla legge di conversione del D.L. 16/12 – in cui è previsto che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 lett e) del D.Lgs. 267/00 e dall'art. 1 comma 169 della Legge 296/06;
- ⇒ il Decreto del Ministro dell'Interno del 20/06/2012, che ha posticipato al 31 agosto 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali

Visto il sopra riportato parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con votazione espressa in modo palese dal seguente risultato:
Presenti: 13;
votanti 10;
favorevoli: 10;
contrari: nessuno;
Astenuiti: 3 (Trevisan Omar Loris, Raniero Giuseppe, Farinon Lorella).

DELIBERA

per quanto in premessa esposto:

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2012;
3. di incaricare il Responsabile dell’area contabile di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, richiamato in detta norma.



COMUNE DI ALTISSIMO

(Provincia di Vicenza)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 04/07/2012)

INDICE:

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Art. 2 - Assimilazioni all'abitazione principale.

Art. 3 - Fabbricati inagibili o inabitabili.

Art. 4 - Valore imponibile delle aree fabbricabili.

Art. 5 - Compensazione.

Art. 6 - Interessi.

Art. 7 - Importi minimi di versamento.

Art. 8 - Rateizzazione dei pagamenti.

Art. 9 - Istituti deflattivi del contenzioso.

Art.10 - Disposizioni finali

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Altissimo (VI) dell'Imposta municipale propria (IMU), nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile.

Art. 2 - Assimilazioni all'abitazione principale.

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 3 - Fabbricati inagibili o inabitabili.

1. L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, bensì solamente con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.
2. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
 - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - edifici che per le loro caratteristiche intrinseche di degrado non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati;
 - edifici mancanti dei servizi igienico-sanitari, dell'impianto elettrico, dell'impianto idrico-sanitario ecc.

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.lgs. 445/2000.

Il Comune verifica la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante sopralluogo da parte dell' Ufficio Tecnico Comunale.

Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla data dell'inizio dei lavori di risanamento edilizio.

In nessun caso la presentazione della perizia tecnica o della dichiarazione sostitutiva assolve l'obbligo di presentazione della dichiarazione.

Art. 4 - Valore imponibile delle aree fabbricabili.

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, che può provenire anche da atto pubblico o da perizia giurata.
2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenziosi la Giunta Comunale determina periodicamente, con apposito provvedimento, per zone omogenee il valore minimo delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta.
3. Il contribuente che ritenga comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quelli di cui ai precedenti commi 1 e 2, per particolari elementi oggettivi, che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale che ne effettuerà la valutazione in sede di controllo.
4. Qualora il contribuente, per svariati motivi, abbia dichiarato un valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori determinati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, il Comune si riserva la facoltà di non effettuare alcun rimborso.

Art. 5 - Compensazione.

1. Il contribuente, previa specifica comunicazione, ha facoltà di procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite esclusivamente all'imposta stessa .

Art. 6 - Interessi.

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale.

Art. 7 - Importi minimi di versamento.

1. Non sono dovuti né versamenti né rimborsi quando l'imposta da versare o da rimborsare è inferiore all'importo annuo complessivo di € 12,00 (Euro dodici/00) come previsto dall'art. 25 della L. 27/12/2002 n° 289, fatte salve eventuali modifiche dell'importo stabilito dalla normativa.

Art. 8 - Rateizzazione dei pagamenti.

1. Sia l'imposta ordinaria sia quella derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi di cui all'articolo 6 del presente regolamento, in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere.
2. Il numero massimo di rate di uguale importo concedibili è pari a:
 - 4 rate bimestrali, in caso di importi a debito fino ad € 1.000,00;
 - 6 rate trimestrali, in caso di importi a debito superiori ad € 1.000,00.
3. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di apposita istanza, entro il termine di scadenza del versamento dell'imposta o dell'avviso di accertamento.
4. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro gg. 10 dalla scadenza della predetta rata.

Art. 9 - Istituti deflattivi del contenzioso.

1. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflattivi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 10 - Disposizioni finali.

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2012.

COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE.

Altissimo, li 28/06/2012

FIRMA

f.to Scarpari

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Altissimo, li

FIRMA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 8 DEL 04/07/2012